



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice Sabrina LICHERI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 APRILE 2023

Disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si inquadra all'interno della necessità di un processo di innovazione delle piccole e medie imprese operanti nel settore della ceramica. In particolare, il disegno di legge si pone la finalità di prevedere delle disposizioni per la tutela e la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana mediante la revisione della ormai obsoleta legge 9 luglio 1990, n. 188, modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. A 33 anni dall'approvazione della citata legge n. 188 del 1990, infatti, è necessario modificare l'impianto promotore a tutela della filiera ceramica italiana, individuando quali norme richiedano un'abrogazione o una modifica e quali invece siano da introdurre ex novo. A tale riguardo, è opportuno segnalare le principali motivazioni che hanno giustificato e incentivato la presentazione di un disegno di legge in tal senso. In *primis*, alla luce di una profonda evoluzione dell'economia italiana in ottica globale, con particolare riferimento alla tutela e all'espressione del *made in Italy*, si rende sempre più necessaria l'individuazione di meccanismi di tutela e promozione dei prodotti della ceramica che siano in grado di garantire la qualità dei prodotti italiani e di tutelare le imprese, soprattutto quelli artigianali, dedite alla produzione di artefatti di alta qualità. In secondo luogo, il preesistente impianto normativo votato alla tutela della filiera della ceramica ha presentato varie problematiche, tali per cui è necessario un suo snellimento anche mediante un principio di sussidiarietà orizzontale attraverso la possibilità per gli attori pubblici coinvolti, di delegare parte delle funzioni a organismi privati. Infine, ulteriore elemento che ha richie-

sto, quanto meno, un ripensamento della struttura di tutela della filiera italiana della ceramica concerne l'evoluzione del mercato del lavoro nel settore. In questo senso, il disegno di legge si muove in due direzioni. Da un lato si vuole incentivare l'utilizzo degli istituti tecnici superiori quale strumento necessario per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro specializzata e, dall'altro lato, si introducono incentivi alle imprese che avviano percorsi di apprendistato per i giovani.

L'articolo 1, comma 1, individua le finalità del disegno di legge. Tra le finalità siano annoverate quelle inerenti alla tutela della denominazione di origine, alla conservazione e alla valorizzazione delle caratteristiche tecnico-produttive mediante la creazione del marchio « Ceramica della tradizione artistica italiana ». In secondo luogo, è istituito un ulteriore marchio, denominato « Ceramica italiana di qualità », mediante il quale sono tutelate le altre produzioni che rispettano i requisiti individuati mediante atto del Consiglio nazionale ceramico. Il comma 2 individua i soggetti tramite cui viene data attuazione alle disposizioni del disegno di legge, ossia il Consiglio nazionale ceramico, le cui composizione e funzioni sono disciplinate dall'articolo 5, e le associazioni di privati, ai sensi dall'articolo 9.

L'articolo 2 prevede le disposizioni finalizzate all'attuazione delle direttive di tutela citate dall'articolo 1. In particolare, si specifica che i marchi, oltre a dover necessariamente rispettare un disciplinare di produzione approvato dal Consiglio nazionale ceramico, devono necessariamente individuare gli elementi essenziali del prodotto. Infine,

si prevede che tali marchi siano certificati mediante tecnologia *blockchain*, al fine di favorire l'innovazione delle imprese e, conseguentemente, esercitare un controllo univoco sulla produzione.

L'articolo 3 istituisce presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* due registri, rispettivamente denominati: « Registro dei produttori di ceramica della tradizione artistica italiana » e il « Registro dei produttori di ceramica italiana di qualità ». In particolare, l'iscrizione ai registri è disposta dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, superando il vecchio meccanismo per cui tali registri, seppur denominati diversamente, venivano istituiti a livello provinciale. La novità introdotta dal comma 2 ha lo scopo di creare dei registri nazionali mediante i quali il Ministero competente, qualora debba intervenire in via normativa per la creazione di progetti o di ulteriori azioni di tutela e di promozione della filiera italiana della ceramica, possa accedere direttamente ad una banca dati nazionale della filiera ceramica. L'ultimo comma, infine, prevede che analoghi registri siano previsti per i produttori di ceramica dei Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta alla direzione del Ministero competente.

L'articolo 4 istituisce il Consiglio nazionale ceramico, individuando, tra le sue finalità, quella di tutelare la filiera della ceramica, nonché quella di individuare i comuni presso i quali è presente una importante filiera ceramica da riconoscere quali Città della ceramica. Inoltre, il Consiglio nazionale della ceramica definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica, sia della tradizione artistica italiana sia di qualità, ed esamina i ricorsi inerenti all'uso illegittimo dei marchi individuati dall'articolo 1 del presente disegno di legge. Il Consiglio nazionale ceramico può interloquire con il Comitato interministeriale per la tu-

tela del *made in Italy* nel mondo, nonché con enti locali, regioni e altre amministrazioni ministeriali per il perseguimento dei fini di tutela e valorizzazione della ceramica italiana. Infine, si prevede che il Consiglio nazionale ceramico promuova l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, mediante attività pubblicitarie, divulgative, culturali e di commercializzazione facendo sì che l'esposizione si svolga, alternativamente tra il Mezzogiorno e l'Italia centro-settentrionale.

L'articolo 5 disciplina la composizione del Consiglio nazionale ceramico. Nello specifico, il comma 1 dispone che il Consiglio medesimo sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo presiede. Il comma 2 prevede che il Consiglio nazionale ceramico duri in carica cinque anni e che sia composto da cinque membri in rappresentanza dello Stato, tre membri in rappresentanza delle regioni maggiormente interessate dalla produzione ceramica, dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative in campo nazionale, sette membri in rappresentanza delle città della ceramica di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCHEM). Inoltre, diversamente da quanto previsto dalla citata legge n. 188 del 1990, al fine di avviare una pratica di leale collaborazione tra il Parlamento e il Consiglio nazionale ceramico, si prevede che sia garantita la partecipazione di membri delle Commissioni parlamentari competenti per materia che ne facciano richiesta. È prevista la possibilità che, in sede di individuazione delle Città della ceramica, siano invitati a partecipare al Consiglio, con voto deliberativo, tre rappre-

sentanti della regione sul cui territorio è ubicata la Città della ceramica di cui si tratta.

L'articolo 6 prevede che entro tre mesi dall'insediamento del Consiglio nazionale ceramico, lo stesso proponga un regolamento di attuazione volto a disciplinare, oltre che gli aspetti di organizzazione interna, anche le modalità tramite cui sia accertata la rispondenza dei prodotti al disciplinare di produzione. Inoltre, il regolamento deve definire le modalità di formazione e le regole di funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare.

L'articolo 7 disciplina i Comitati di disciplinare, ossia gli organismi, costituiti presso ciascuna Città della ceramica che hanno, come funzione principale quella di esaminare le domande di iscrizione ai registri presentate dalle imprese, nonché quello di vigilare, congiuntamente al Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione. Si prevede che ciascun Comitato sia composto al massimo da quindici componenti, designati da comuni e regioni, e che sia comunque garantita la rappresentanza di produttori e associazioni di categoria.

L'articolo 8 prevede che i disciplinari di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana siano redatti in maniera tale da definire i caratteri fondamentali della tradizione della relativa Città della ceramica. Inoltre, i disciplinari di produzione delimitano la zona o le zone di produzione, indicando anche le soluzioni tecniche per l'attestazione del prodotto. Infine, i commi 6 e 7 prevedono che i disciplinari siano approvati dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori e che, per garantire adeguata trasparenza, siano pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'articolo 9 introduce un'innovazione rispetto all'impianto normativo vigente prevedendo che il Ministro delle imprese e del *made in Italy* possa affidare a soggetti privati, anche del Terzo settore, che siano rap-

presentativi di almeno l'80 per cento dei comuni che sono stati riconosciuti come Città della ceramica, alcune delle funzioni affidate al Consiglio nazionale ceramico, in ordine alla promozione e alla valorizzazione delle produzioni e ai Comitati di disciplinare in ordine alla verifica dell'osservanza delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione. Detta innovazione si rende necessaria al fine di ridurre le tempistiche, rendere più efficiente il sistema e sostenere il Consiglio nazionale ceramico nello svolgimento degli adempimenti minori.

L'articolo 10 dispone le norme in materia di controllo della produzione. Infatti, al fine di garantire che non sia fatto un uso illegittimo dei marchi di cui all'articolo 1, si prevedono poteri di controllo del Comitato di disciplinare, nonché una serie di sanzioni per chi non rispetta il disciplinare di produzione.

Con l'articolo 11 si prevede l'istituzione di un Osservatorio per la formazione tecnico-professionale nella produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità. Mediante tale Osservatorio si intende favorire la sinergia tra il sistema degli istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge 15 luglio 2022, n. 99, e la filiera ceramica italiana. L'obiettivo è quello di promuovere percorsi formativi in grado di realizzare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e garantire concrete prospettive di occupabilità.

Obiettivo perseguito anche dall'articolo 12, in materia di apprendistato, con il quale si intende introdurre incentivi all'utilizzo di questa forma di inserimento al lavoro, mediante il riconoscimento in favore delle imprese di uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante e la possibilità di portare in deduzione dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento dell'ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ogni

apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante.

Con l'articolo 13 si prevede infine l'istituzione di un Fondo per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità le cui risorse sono destinate all'elaborazione e alla realizzazione di progetti relativi alla valoriz-

zazione dell'attività nel settore della ceramica e alla realizzazione di attività di promozione e valorizzazione delle produzioni tutelate.

L'articolo 14 reca la copertura finanziaria mentre l'articolo 15 prevede l'entrata in vigore della legge, con la previsione delle opportune disposizioni transitorie.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, è attuata con l'apposizione del marchio « Ceramica della tradizione artistica italiana », in conformità ad un disciplinare-tipo di produzione approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle produzioni ceramiche diverse da quelle di cui al primo periodo, effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, è attuata con l'apposizione del marchio « Ceramica italiana di qualità ».

2. I decori, le forme e la qualità delle produzioni ceramiche di cui al comma 1 sono tutelati dai seguenti soggetti:

- a) il Consiglio nazionale ceramico;
- b) le associazioni di privati costituite ai sensi dell'articolo 9;
- c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche della tradizione artistica italiana prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale dei comuni riconosciuti come Città della ceramica, ai sensi dell'articolo 4,

comma 2, lettera *a*), ovvero le ceramiche caratterizzate da innovazioni ispirate alla tradizione delle aree di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera *a*).

2. Ai fini della presente legge sono tutelate tutte le altre produzioni come ceramiche italiane di qualità, purché effettuate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati, quali porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia, in conformità alle norme UNI.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di certificazione dei marchi di cui comma 3 mediante l'utilizzo di tecnologie *blockchain*.

Art. 3.

(Registri dei produttori di ceramica)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono istituiti il « Registro dei produttori di ceramica della tradizione artistica italiana » e il « Registro dei produttori di ceramica italiana di qualità ».

2. La richiesta di iscrizione di cui al comma 1 può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

3. L'iscrizione ad uno dei registri di cui al comma 1 è disposta dalla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi in conformità al relativo parere comunicato al Ministro delle imprese e del *made in Italy* dai Comitati di disciplinare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a*).

4. Sono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, il « Registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale » e il « Registro dei produttori di ceramica di qualità » destinati alle iscrizioni dei produttori di ceramica di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta.

Art. 4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico)

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico di seguito denominato « Consiglio », con il compito di tutelare la ceramica della tradizione artistica italiana, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

2. Il Consiglio :

a) entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le regioni e con gli enti locali interessati, individua i comuni presso i quali è in atto un'affermata produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità e li riconosce come « Città della ceramica », eventualmente comprendendovi, in caso di tradizioni storicamente comprovate, anche aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica di rilevanza storica, nonché le aree contigue in cui sia presente una produzione ceramica che per tipologia, caratteri e qualità sia riconducibile alla ceramica della tradizione italiana e alla ceramica italiana di qualità;

b) definisce e approva il disciplinare-tipo di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana e il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;

c) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 6, e adotta le decisioni ritenute opportune;

d) collabora alle iniziative di studio e di promozione per la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le regioni e con le Città della ceramica, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione, da tenere alternativamente in una Città della ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;

e) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica della tradizione artistica italiana e la ceramica italiana di qualità, coordinando la propria attività con le regioni, lo Stato, gli enti di promozione e tutela della ceramica e ogni altro ente od organismo interessato, con particolare riferimento al Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

f) svolge ogni altro compito necessario al perseguimento delle finalità istituzionali ad esso affidate.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione di soggetti interessati e di consulenti tecnici.

Art. 5.

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* che lo presiede.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:

1) un membro in rappresentanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

2) un membro in rappresentanza del Ministero della cultura;

3) un membro in rappresentanza del Ministero dell'istruzione e del merito;

4) un membro in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo;

b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiore tradizione ceramica designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

d) sette membri in rappresentanza delle Città della ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità enti montani (UNCEM).

3. La designazione dei membri di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)*, è effettuata in maniera da assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Il Consiglio garantisce altresì la partecipazione alle proprie riunioni dei membri delle Commissioni parlamentari competenti che ne facciano richiesta.

5. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della regione o delle regioni nel cui territorio è ubicata la Città della ceramica oggetto delle decisioni medesime.

6. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello

specifico settore sotto il profilo artistico, scientifico o giuridico.

7. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 6.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dal suo insediamento il Consiglio:

a) predispone lo schema del regolamento di attuazione che disciplina, tra l'altro, le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dai disciplinari di produzione e lo sottopone al Ministro delle imprese e del *made in Italy*;

b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri di cui all'articolo 3 e dei Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonché il disciplinare dei marchi.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* formula eventuali osservazioni, sulle quali il Consiglio esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Decorso il predetto termine, il regolamento è adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri dei produttori di cui all'articolo 3, e dal funzionamento dei Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7, sono a carico dei richiedenti l'iscrizione ai registri medesimi.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti l'iscrizione ai registri di cui all'articolo 3 e le relative modalità di versamento in misura tale da garantire la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri nonché dal funzionamento dei Comitati di disciplinare.

Art. 7.

(Comitati di disciplinare)

1. Presso ciascuna Città della ceramica, individuata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a), è istituito un Comitato di disciplinare, di seguito « Comitato », con sede presso gli uffici del comune interessato, indicato dal medesimo Consiglio.

2. Il Comitato:

a) esamina le domande presentate e comunica al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il parere sull'iscrizione;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 10;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della Città della ceramica, garantendo la rispondenza delle produzioni per le quali è stato richiesto il marchio di cui all'articolo 1, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I Comitati sono nominati dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su desi-

gnazione del Consiglio in base alle indicazioni di cui al comma 4, sentiti i produttori di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità afferenti alla Città della ceramica presso cui ciascun comitato è istituito, entro tre mesi dalla data di approvazione del relativo disciplinare e sono composti da esperti nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun Comitato non può essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Nei Comitati è altresì assicurata la rappresentanza degli enti di promozione e tutela della ceramica e delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, operanti nelle singole Città della ceramica, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Le decisioni del Comitato, in ordine a quanto previsto dall'articolo 10, sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

7. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito Comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei Comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di produttori di ceramica artistica e tradizionale di Paesi membri dell'Unione europea di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 8.

(Disciplinari di produzione)

1. Il disciplinare di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana di una Città della ceramica, predisposto sulla base del disciplinare-tipo approvato dal Consiglio, descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica prodotta in quella città, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavo-

razione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.

3. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della relativa Città della ceramica.

4. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

5. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, il disciplinare di cui ai commi 1 e 4 deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché la certificazione da esse prevista.

6. I disciplinari di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Affidamento di funzioni di promozione e tutela della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, sentita la regione interessata e previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può affidare le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), e di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*), a soggetti privati, anche del Terzo settore, che siano rappresentativi di al-

meno l'80 per cento dei comuni riconosciuti come Città della ceramica.

2. Possono svolgere le funzioni di cui al comma 1 gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore, da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore il cui statuto preveda lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo delle imprese che producono ceramica di tradizione artistica italiana e ceramica italiana di qualità.

3. Nell'esercizio delle funzioni loro affidate, gli enti di cui al comma 2 sono tenuti:

a) al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

b) a garantire forme di partecipazione ai comuni riconosciuti quali Città della ceramica;

c) a rendicontare ogni sei mesi, mediante relazione scritta da presentare al Consiglio, le attività svolte, ferma restando la facoltà del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di richiedere, al momento del conferimento delle funzioni agli enti di cui al comma 1, una rendicontazione differente;

d) a garantire la partecipazione alle proprie riunioni di tutti i soggetti facenti parte del Consiglio che ne facciano richiesta.

4. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro delle imprese e del *made in Italy*, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.

Art. 10.

(Controllo della produzione)

1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni i soggetti iscritti ai registri di cui all'articolo 3.

2. I Comitati di disciplinare esercitano funzioni di controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, per le produzioni di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità. Il Consiglio nel disciplinare per la ceramica di qualità prevede modalità relative al controllo.

3. L'apposizione del marchio in mancanza dei requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di 1.000 a un massimo di 25.000 euro.

4. In caso di ripetuto abuso nell'utilizzo del marchio il Consiglio può richiedere alla Direzione generale per la tutela della proprietà industriale dell'Ufficio italiano brevetti e marchi la revoca dell'iscrizione di cui all'articolo 3, comma 3.

5. Possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i Comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali della della Città della ceramica o della relativa provincia nonché gli enti di promozione e tutela della ceramica di cui all'articolo 9 e le associazioni dei produttori ceramici.

Art. 11.

(Osservatorio per la formazione tecnico-professionale nella produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità)

1. Al fine di accrescere la capacità di orientamento, migliorare la formazione tecnico-professionale e incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, è istituito presso il Ministero dell'istruzione e del merito l'Osservatorio per la formazione tecnico-professionale nella produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità.

2. L'Osservatorio raccoglie:

a) informazioni e dati aggiornati relativi alle attività di didattica laboratoriale e

alle attività di alternanza scuola-lavoro presenti negli istituti scolastici;

b) informazioni relative a modelli didattici sperimentali in relazione a tecniche di produzione della ceramica artistica secondo innovazioni ispirate alla tradizione;

c) informazioni circa il monitoraggio e la valutazione dei percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento ai percorsi formativi connessi alla produzione di ceramica artistica;

d) informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, i livelli occupazionali, l'andamento del mercato del lavoro del settore e le relative evoluzioni.

3. L'Osservatorio elabora e analizza i dati e le informazioni di cui al comma 2 al fine di formulare proposte di modelli e metodologie didattiche utili a promuovere il raccordo tra gli indirizzi di studio e il settore produttivo della ceramica artistica e a garantire concrete prospettive di occupabilità. L'Osservatorio promuove, altresì, il coordinamento con le attività delle Città della ceramica, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative in tema di promozione nel settore della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità.

4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di raccolta e analisi delle informazioni di cui al comma 2.

5. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di apprendistato)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, incentivare la qualificazione professionale e sostenere il settore della produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai datori di lavoro delle imprese del settore della produzione ceramica, che occupino alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, la deduzione prevista all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 150 per cento per le spese per prestazioni di lavoro rese da ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione della deduzione è proporzionalmente ridotta del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto.

Art. 13.

(Fondo per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e

produttive delle produzioni ceramiche è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo denominato « Fondo per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità », con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono finalizzate all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione del settore della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità nonché alla valorizzazione turistica delle Città della ceramica.

3. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2 provvede il Consiglio, sentite le Città della ceramica e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate alla realizzazione di attività di promozione e valorizzazione delle produzioni di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d*), nonché al supporto delle funzioni eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 9 ai soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa pari a 10 milioni di

euro annui a decorrere dall'anno 2024. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15.

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. La legge 9 luglio 1990, n. 188, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 6. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188.

3. Il Consiglio e i Comitati di disciplinare, costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 9 luglio 1990, n. 188, restano in carica fino alla costituzione dei nuovi organi secondo le modalità di cui alla presente legge.